



ACCERTAMENTO TARSU

Nel Consiglio comunale del 25 luglio 2013, a seguito della risposta del Sindaco in merito ad una mia interrogazione dichiaravo:

“Esprimo soddisfazione per la prima parte della risposta. In merito invece all' attività di accertamento della vecchia TARSU non posso considerarla esaustiva. Invito pertanto il Presidente della Commissione a voler inserire l' argomento nella prossima riunione di commissione.”

Il Sindaco, disattendendo il tanto sbandierato concetto di “SCELTE CONDIVISE” ,confortato dal voto unanime di giunta, emetteva la Delibera di Giunta n. 130 del 6 Novembre 2013 approvando :

- Il capitolato speciale d' oneri
- l' affidamento del servizio di accertamento e di riscossione coattiva delle annualità pregresse non ancora prescritte ai fini TARSU per la durata di due anni, con aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso sull' aggio a base di gara pari al 22% oltre IVA se dovuta sulle somme effettivamente riscosse.

Il capo settore economico- finanziario, in attuazione della delibera di giunta, con procedura di cottimo fiduciario, affidava il servizio alla Società M.T. SPA con sede legale in via del Carpino 8 di Santarcangelo di Romagna. Detta Società, quale unica partecipante, si è aggiudicata il servizio offrendo un aggio del 13,90 % sulle somme effettivamente riscosse e con un ribasso rispetto all' aggio a base di gara del 36,82 %.

Ricucirecarate, dopo aver esaminato attentamente il capitolato speciale oneri offerto alla ditta aggiudicatrice parametrandolo al precedente capitolato di cui alla delibera della precedente giunta n. 131 del 14 luglio 2018, ha affermato allora e ribadisce ora che l' attuale capitolo è peggiorativo.

Per questo, non avendo potuto argomentare nel merito, prendiamo pubblicamente le distanze rifiutandoci di assumere responsabilità, dirette ed indirette, verso quei cittadini che saranno interessate dall' applicazione della delibera in questione.

La base di partenza delle nostre critiche risale alla passata legislazione nella quale il P.D., allora all' opposizione, metteva a disposizione la propria sede per tradurre la loro totale contestazione in singoli ricorsi da presentare alla commissione tributaria competente.

Ora, evitando di entrare nel merito delle diverse contestazioni conseguenti il giusto controllo delle singole posizioni, ci preme evidenziare che il totale lavoro di ricevimento dei soggetti destinatari degli avvisi di accertamento teso a fornire risposte all' utente e a diramare l' eventuale contenzioso, è demandato al soggetto affidatario del servizio.

L' esperienza passata non è dunque servita a niente.



I nostri sfortunati concittadini dovranno trattare con personale sconosciuto alla nostra amministrazione che, lavorando a percentuale sul riscosso, avrà come obiettivo principale quello di convincere a pagare quanto contestato.

La differenza sostanziale rispetto al passato è rappresentata però dall' affidamento al nuovo concessionario anche della riscossione degli avvisi di accertamento non onorati; la cosiddetta riscossione coattiva della morosità avverrà con le procedure previste dal Regio Decreto del 14 aprile 1910 n. 639. (mediante ingiunzione di pagamento)

La concreta attuazione dell' art. 13 -Gestione coattiva- del capitolato presenterà grosse sorprese .

In riferimento all' intera operatività , dando per scontato che lo sportello del Concessionario previsto nel palazzo comunale sarà offerto gratuitamente senza nessuna compartecipazione alle spese generali di gestione, riteniamo importante conoscere le modalità operative con particolare riferimento alla gestione dello “sportello del contribuente “per le attività di gestione coattiva prevista dall' art. 13 del capitolato.

Da una nostra attenta lettura delle condizioni contrattuali rileviamo le seguenti particolarità :

- tutta l' attività verrà eseguita senza alcun coinvolgimento del nostro ufficio tributi ad eccezione di quanto previsto dall' art. 12 comma 3 nel quale è previsto che gli avvisi di accertamento emessi, prima della firma e della notifica, sono presentati all' Ufficio Tributi che rilascerà il benestare sugli stessi per la trasmissione ai contribuenti;
- a favore del concessionario non è previsto alcun rimborso spese per le procedure coattive delle partite non incassate.
- lo stesso ,nell' eventualità di situazioni che rendono impossibile la riscossione del credito, dovrà trasmettere, nel termine perentorio di tre mesi dall' ultimo atto compiuto, la relativa documentazione di inesigibilità.
- le spese di riscossione a carico del moroso conseguenti la procedura prevista dal Regio Decreto del 14 aprile 1910 n. 639 saranno quantificate sulla base delle tariffe professionali dell' ordine degli avvocati.

Facciamo presente che il legislatore, al fine di evitare le difficoltà di riscossione coattiva da noi paventate, ha recentemente prorogato per un altro anno la possibilità, da parte dei comuni, di emettere i ruoli esattoriali riscuotibili mediante una più appropriata procedura.

In conclusione ci teniamo ad evidenziare che il nostro settore tributi, per la riscossione delle rette scolastiche impagate afferenti gli anni 2008/2009, con determinaz. 903 del 26 novembre 2013 ha saggiamente emesso un ruolo esattoriale di E. 48.108,90, seguendo pertanto la particolare procedura di riscossione predisposta con appositi testi unici